



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER GLI IMPIANTI GAS MEDICINALI A MARCHIO "MD" INSTALLATI PRESSO VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ PADOVA (Comm A223).

Questa Azienda Ospedale Università Padova (di seguito, "Azienda" o "Stazione Appaltante") intende affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b), d.lgs. 36/2023, la fornitura di parti di ricambio per gli impianti gas medicinali a marchio "MD" installati presso vari reparti dell'Azienda.

Per il dettaglio delle prestazioni oggetto di affidamento si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto, All. 1 alla lettera di invito.

1. ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DELLA DGR VENETO n. 951 DEL 02/07/2019 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17/09/2019 (DGRV n. 951 del 02/07/2019) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed allegato al presente documento.

Si fa presente che, appurata la scadenza del predetto documento in data 16/09/2022, in applicazione di quanto stabilito con nota della Regione Veneto prot. 479297 del 14/10/2022 (recepita con delibera del Direttore Generale dell'Azienda n. 2260/2022), si ritengono tuttavia ancora applicabili le clausole e condizioni ivi previste idonee ad incrementare la sicurezza negli appalti e la trasparenza delle procedure di gara, ritenendosi le stesse con valenza di "Patto di integrità", da accettare in sede di offerta.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al succitato Protocollo di legalità e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento delle prestazioni in oggetto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc., a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs 159 del 06/09/2011, resa dalla Prefettura. In tal caso, sarà applicata a carico dell'Impresa aggiudicataria una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'Azienda Ospedale Università Padova si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell'art. 1 *septies* del d.lgs. 629 del 06/09/1982, convertito nella Legge 726 del 12/10/1982, ai fini del gradimento dell'Impresa sub-affidataria, ai soli fini delle

Azienda Ospedale-Università Padova:

via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 8211111
P.E.C.:protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

Dipartimento Amministrativo Unico
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Direttore: Ing. Giovanni Spina
Responsabile del Procedimento: ing. Giovanni Spina
Referente dell'istruttoria: dott.ssa manuela Bizzo
T. +39 049 821 3840 - 1153
e-mail manuela.bizzo@aopd.veneto.it
X:\Commesse\A223 ricambi MD _ DELTA P\05 Gara MD
2024\02 Gara\All. 2 Capitolato generale d'oneri A223.docx

Aopd.veneto.it

valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

2. CODICE DI COMPORTAMENTO (D.P.R. n. 62 DEL 16/04/2013 – DDG n. 2229 DEL 21/12/2023)

Come disposto dall'art. 1.1 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedale Università Padova, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 2229 del 27/12/2023, ai sensi dell'art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001, anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della presente Azienda sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice medesimo.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento delle prestazioni in oggetto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice di comportamento (scaricabile dal sito Azienda Ospedale Università Padova – www.aopd.veneto.it – Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali – link: Codice Disciplinare e Codice di Condotta).

3. OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocate dall'esecuzione della fornitura, e comunque per quei fatti direttamente riconducibili ai compiti oggetto dell'appalto.

A tal fine l'Impresa affidataria si impegna a presentare, preliminarmente alla stipula del contratto, copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, emessa in conformità alla normativa vigente, e copia della relativa quietanza di pagamento del premio.

4. ALTRI OBBLIGHI

Nell'esecuzione del contratto d'appalto, l'impresa affidataria è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra normativa vigente od emanata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione del servizio, sia nei confronti del personale dipendente.

L'Appaltatore sarà tenuto, in particolare, all'osservanza di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazioni (infortuni, previdenza sociale ecc.). Egli inoltre, se richiesto, dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le misure e precauzioni atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle leggi a tutela del lavoratore. Pertanto l'impresa si impegna a rispondere per le eventuali infrazioni e ad assumere l'onere delle relative penalità, anche laddove queste venissero imposte direttamente dall'Azienda.

5. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà secondo le modalità definite dagli artt. 18 e 55 d.lgs. 36/2023.

6. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura dei luoghi di esecuzione, di un maggiore controllo alle attività ed ai luoghi di lavoro, si precisa che la totalità delle prestazioni oggetto di affidamento non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata" ex art. 119, comma 17, d.lgs. 36/2023).

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono in ogni caso responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

7. VERIFICHE E PENALI

Durante tutta la vigenza contrattuale, l'Azienda eserciterà gli opportuni controlli relativamente alle varie fasi di esecuzione del servizio in appalto, dando tempestiva comunicazione all'impresa aggiudicataria su qualsiasi eventuale irregolarità rilevata.

L'Azienda contesterà le anomalie segnalate ed accertate per iscritto, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per le controdeduzioni scritte. Dopo aver valutato le controdeduzioni, l'Azienda potrà motivatamente decidere sull'applicabilità delle penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento per ogni singola attività manutentiva, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 % e l'1% dell'ammontare netto contrattuale, in base all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Tutte le eventuali penali saranno detratte dalla rata finale dovuta all'Appaltatore. In ogni caso l'applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell'Azienda al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Qualora l'Appaltatore nel corso dei primi mesi avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Azienda potrà applicare la risoluzione del contratto.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda provvede alla risoluzione del contratto se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, in virtù di quanto previsto dall'art. 122, comma 2, lett. c) d.lgs. 36/2023.

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei casi di seguito specificati:

- a) dimostrazione che in fase di gara sono state rese false dichiarazioni;
- b) raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- c) cessione del contratto da parte dell'Appaltatore senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda;
- d) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- e) inadempienza accertata da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- f) inadempienza accertata da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- g) accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti, e in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del CSA, anche se non richiamati nel presente art.;
- h) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell'Azienda;
- i) sospensione ingiustificata delle attività contrattuali per un termine superiore a 10 giorni lavorativi complessivi in un anno;
- j) gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Appaltatore dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Azienda, a far data dal ricevimento della stessa.

9. RESPONSABILITA'

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto. Lo stesso risponde, inoltre, pienamente per eventuali danni a persone e/o cose di cui fosse chiamata a rispondere l'Azienda che derivino dall'espletamento degli interventi posti a base di gara. L'Azienda si intende comunque sollevata ed indenne fin d'ora da ogni pretesa o molestia derivante da quanto sopra.

Il risarcimento di eventuali danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita stima stilata dagli uffici dell'Azienda competenti in materia, trasmessa con apposita lettera di notifica all'Impresa aggiudicataria.

Qualora l'aggiudicatario, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento e/o alla riparazione del danno entro i termini fissati e/o gli importi indicati nella succitata lettera di notifica, l'Azienda resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione e/o risarcimento del danno arrecato, addebitando il relativo importo all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà, a sua cura e rischio, effettuare, con personale competente e dotato di mezzi ed attrezzature idonei nelle quantità e qualità necessarie, il servizio in parola così come dettagliato dal CSA, assumendosene ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati da terzi all'Azienda, a causa della negligenza, imperizia e imprudenza od irregolarità riscontrata nell'espletamento del servizio. L'aggiudicatario dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano l'intervento di cui trattasi, al fine di evitare turbative diverse.

L'aggiudicatario risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità, di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio o del personale (dipendente o collaboratore) addetto al servizio, possa derivare all'Azienda, a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Azienda stessa sollevata da ogni responsabilità al riguardo. Esonera altresì l'Azienda per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

Sono inoltre ad esclusivo carico dell'affidatario tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario. Di ciò lo stesso risponde in proprio, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità.

L'Azienda si riserva la più ampia facoltà di indagine sugli interventi eseguiti e di applicazione delle relative sanzioni anche se eventuali imprecisioni o mancanze fossero passate inosservate all'atto della esecuzione.

In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo l'Azienda può risolvere il contratto.

10. CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva, secondo quanto disposto dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8, d.lgs. 36/2023. L'Azienda può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, d.lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria, di valore pari al 5% dell'importo contrattuale, dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 106 d.lgs. 36/2023. La stessa inoltre deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

11. PAGAMENTI

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010.

La fatturazione dovrà avvenire solo a seguito di emissione di ordinativo di spesa da parte della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali. L'emissione dell'ordine avverrà sulla base delle forniture effettivamente eseguite, e tenuto conto di quanto segue:

- i prezzi per le parti di ricambio elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto, come indicati nell'offerta presentata,
- lo sconto offerto sul Listino prezzi anno 2024,
- constatazione della buona esecuzione della fornitura in contraddittorio con l'aggiudicatario.

I pagamenti saranno effettuati tramite il Servizio di Tesoreria dell'Azienda mediante bonifico o altra modalità a scelta dell'Appaltatore. L'Azienda effettuerà il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'appalto tramite la UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Nel caso in cui il periodo di fatturazione sia riferito a due esercizi finanziari distinti, l'Aggiudicatario è tenuto ad emettere due fatture distinte, una per anno contabile.

I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n.40 del 18/01/2008.

Le somme dovute per eventuali penalità, a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte del DEC, dovranno essere decurtate dai corrispettivi delle fatture. Inoltre, in caso di mancata ricezione delle fatture decurtate, l'Azienda può rivalersi sulla cauzione definitiva.

12. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall'avvio del servizio e cioè dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

L'Azienda risolverà di diritto il contratto, qualora le transazioni relative al presente appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e comunica all'Azienda i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso.

13. RISERVATEZZA DEI DATI

I dati personali e quelli dell'impresa partecipante e della/e impresa/e ausiliarie verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara e trattati in adempimento degli obblighi espressamente previsti dalle norme di legge. In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali pubblicata nel sito internet di questa Azienda al seguente link: <http://www.aopd.veneto.it/sez.82>.

La Dirigente dell'Area Amministrativa
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
dott.ssa Cinzia Griggio
(f.to digitalmente)